

Provincia di Bologna
Comune di Granaglione
via Molino del Pallone, 1
40030 GRANAGLIONE

www.comune.granaglione.bo.it

Granaglione

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

*Adottato nel Regolamento Urbanistico ed Edilizio approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 5 dicembre 2003*

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	50%
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	20%
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	0
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

Regolamento Urbanistico ed Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 5.12.2003

TITOLO VI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE

Art. 77 - Oneri di urbanizzazione

6. Variazione dell'onere:

6.1 Per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o, comunque, realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti fino ad un massimo del 50%. L'applicazione di tale agevolazione è comunque subordinata alla individuazione delle caratteristiche che devono avere gli edifici per potere essere definiti "bioclimatici", ecologici o realizzati con tecnologie alternative così come definite nei requisiti raccomandati di cui all'Allegato B.

6.15 Per gli interventi di edilizia residenziale, dotati di impianto termico ad energia solare o ad altro sistema di analogo risparmio energetico, gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 20%;

La funzionalità degli impianti dovrà risultare da apposita documentazione e certificazione a firma di Tecnico abilitato da cui risulti la percentuale di risparmio energetico che l'impianto consente rispetto ad uno ad energia tradizionale, da presentare al momento della domanda per il rilascio del permesso di costruire.

PERMEABILITA' DEI SUOLI

Regolamento Urbanistico ed Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 5.12.2003

Art. 13 Parametri urbanistici

.... Indice di Permeabilità (P)

L'indice di permeabilità esprime la quantità percentuale di terreno non occupato da costruzioni e/o da pavimentazioni impermeabili. Esso è rappresentato dal completamento ad uno del Rapporto di Copertura

Art. 163.1 - Permeabilità dei suoli

1. Nelle aree soggette ad edificazione è obbligatorio che una parte di superficie fondiaria resti permeabile alle acque meteoriche, secondo le percentuali minime di cui all'articolo seguente.

2. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti, devono essere sempre dotati di alberature. Qualora il parcheggio sia alberato, gli alberi devono essere contenuti entro una striscia erbosa permeabile di superficie non inferiore a mq. 3 per albero e delimitata rispetto ai posti-auto da un cordolo sopraelevato o da altro sistema che eviti lo sversamento nell'aiuola delle acque meteoriche provenienti dal posto-auto

Art. 163.2 - Salvaguardia e formazione del verde

.... 2 Fatte salve le zone nelle quali il presente regolamento prescriva espressamente la quota minima di superficie permeabile in rapporto alla Superficie fondiaria o territoriale, nella altre zone in tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia deve essere assicurata, una quota di Superficie Permeabile in profondità pari ad almeno il 40% della superficie scoperta di pertinenza degli edifici, riducibile al 20% nel caso di insediamenti per attività produttive o di trasporto o di commercio o alberghiere. Tale area dovrà essere provvista di copertura vegetale nella sua totalità e dotata di un albero d'alto fusto ogni 100 mq. di Sp., nonché di essenze arbustive a copertura di almeno il 20% della Sp.

USO DEL VERDE

Regolamento Urbanistico ed Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 5.12.2003

Art. 113 - Salvaguardia e formazione del verde

1. In tutto il territorio comunale la formazione ed il mantenimento del verde è soggetto a tutela e controllo.
2. Le alberature esistenti con circonferenza (misurata ad 1,0 ml dal colletto) superiore a 150 cm. devono essere rigorosamente conservate insieme a tutte le alberature di pregio singole, in filare o in gruppo appositamente individuate negli strumenti urbanistici generali e/o attuativi; per conservazione si intende il mantenimento sia degli organi epigei che dell'apparato radicale e, pertanto, su di essi sono ammessi unicamente gli interventi di difesa fitosanitaria. Il loro abbattimento pertanto potrà essere consentito solo in caso di pubblica sicurezza o di interesse pubblico, intendendo per tutto ciò anche cause di pubblico pericolo, di sicurezza e/o di malattia della pianta, o per altre motivazioni non di interesse pubblico purché la necessità dell'abbattimento venga confermata da apposita relazione a firma di tecnico abilitato, mediante nulla - osta Comunale che verrà rilasciato su parere del competente Osservatorio regionale per le malattie delle piante. Gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti rispettando la presenza dei suddetti esemplari mantenendo una adeguata distanza di rispetto commisurata all'integrità sanitaria e visiva dell'esemplare o degli esemplari.
3. Nel caso di nuova costruzione, in accompagnamento al progetto edilizio, dovrà essere fornita anche la progettazione esecutiva degli spazi aperti, verde compreso.
4. Sono consigliate tutte le essenze arboree ed arbustive che costituiscono le cenosi vegetazionali spontanee della fascia climatica dell'Appennino. A titolo esemplificativo si elencano le più diffuse, suddivise in specie consigliate per verde privato e specie da usarsi per le zone di verde pubblico.

.... B) Specie ammesse

Sono ammesse le specie che pur non appartenendo alla vegetazione spontanea del nostro Appennino, provengono da areali italiani molto vicini per caratteristiche ambientali e si sono da tempo naturalizzate e adattate.

C) Specie vietate

Sono vietate le specie di carattere esotico completamente estranee al nostro ambiente naturale, introdotte esclusivamente a scopo ornamentale. Sono le specie più sensibili alle variazioni climatiche caratteristiche dell'area comunale.

Art. 163.2 - Salvaguardia e formazione del verde

1. In tutto il territorio comunale la salvaguardia e la formazione del verde con finalità ornamentali, sanitarie e di qualità ambientale è soggetta a controllo e potrà essere disciplinata da un apposito Regolamento Comunale del Verde. In attesa valgono le indicazioni riportate in materia nella parte prima del presente regolamento. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulla vegetazione connessi con l'esercizio dell'attività agricola e vivaistica. Il presente regolamento individua, nelle tavole di progetto, con apposita simbologia grafica, anche le aree private da assicurare alla salvaguardia ecologica stabilendone la non edificabilità ad eccezione di piccoli interventi per nuovi edifici o edifici esistenti per la conservazione e trasformazione dei prodotti del bosco e del sottobosco purché di superficie (Sp) non superiore ai 50mq. Analogamente sono ammessi piccoli ricoveri per animali domestici e per attrezzi ed elementi pertinenziali di cui all'articolo 2 della parte prima del presente regolamento da realizzarsi in pietra naturale e/o in legno. Sono anche ammessi piccoli interventi per nuove autorimesse interrato o realizzate con tetto in verde fino ad una superficie di servizio (Ss) massima di 18 mq.
- ... 3. Nelle zone per insediamenti artigianali, industriali o commerciali all'ingrosso in tutti gli interventi di nuova costruzione è prescritta la formazione di quinte alberate lungo almeno due lati dell'area d'intervento, con preferenza per gli eventuali lati a contatto con zone agricole o con zone per attrezzature o servizi pubblici sociali.

4. Nelle zone agricole, negli interventi di nuova costruzione di edifici specialistici (quali silos o impianti di lavorazione) o comunque di dimensioni superiori a quelle degli edifici abitativi (allevamenti, rimesse di grandi dimensioni) è prescritta la mitigazione dell'impatto visivo sul paesaggio con la formazione di quinte alberate, costituite da alberi d'alto fusto, interposti ad essenze arbustive, da scegliersi ai sensi dell'articolo seguente.

5. In tali ambiti la Btc non dovrà essere mai inferiore 1,2 Mcal/mq/anno. Nel caso di realizzazione di una Btc superiore all'esistente verrà accordato un premio di edificabilità al proprietario dell'area che aumenta la biopotenzialità territoriale purché il premio edificatorio venga realizzato nei lotti limitrofi e nel rispetto delle seguenti quantità:

a) - 0,2 mq/mq di Uf ogni 0,1 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,5 Mcal/mq/anno;

b) - 0,1 mq/mq di Uf ogni 0,1 Mcal/mq/anno di incremento di Btc oltre il valore 1,0 Mcal/mq/anno nelle aree con Btc di partenza superiore a 1,0 Mcal/mq/anno.

Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 5.12.2003

Art. 10.10 - Sistema rurale e forestale

1. Al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la moderazione delle piene e la tutela dell'ambiente, tutti i territori del bacino montano con uso reale agricolo e forestale, anche qualora siano state sospese temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, sono soggetti alle seguenti norme:

....h) Siepi e alberi isolati: nelle lavorazioni agricole dei terreni devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Art. 11 - Aree forestali e boschive

.... 4. Il PSC conferisce al sistema dei boschi finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva.

In coerenza alle finalità di cui al punto 2, nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboschimento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali;

- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

7. Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela fluviale di cui all'art 7.3, come indicate e delimitate dal PTCP nella Tav. 1, devono essere osservate le seguenti direttive:

- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.

8. In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, quali piazzali provvisori di deposito o piste forestali di larghezza utile pari o inferiore a 2.50 ml, e non comportanti movimenti di terra superiori a 50 mc, possono essere realizzati previa dichiarazione all'Ente delegato, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi.

9. Tali opere a carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.

10 Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti di risalita;

11. sono ammissibili interventi di:

- a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d. realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. L'ammissibilità di linee di comunicazione.

In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b., c. e d. dovrà esserne verificarne la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative,

12. Le opere di cui alla lettera a. del comma 3 e quelle di cui al comma 5 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m.3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m.150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

13. Uso di mezzi motorizzati fuoristrada. Relativamente alle aree di cui presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a- l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b- il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c- le autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

14. Le aree forestali e boschive nonché le singole piante da tutelare inserite all'interno degli ambiti per nuovi insediamenti residenziali e produttivi dovranno essere puntualmente rilevate e normate previo parere del Corpo forestale dello Stato all'interno della procedura di approvazione del POC.

15. Per gli edifici esistenti posti all'interno delle aree forestali e boschive sono ammessi tutti gli interventi di recupero ed ampliamento di cui agli ambiti rurali.

16. Per i nuovi interventi necessari a valorizzare le risorse naturali forestali e dei boschi, nonché i nuovi interventi per realizzare dotazioni territoriali, sono ammessi purché riscontrati in areali esterni ai boschi che dovranno essere puntualmente rilevati e normati, previo parere del Corpo Forestale dello Stato, all'interno della procedura di approvazione del POC.

DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

Piano Strutturale Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 5.12.2003

Art. 10.12 - Le reti ecologiche

1. Il PSC nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) Favorire il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio e la sua connessione ecologica con il territorio delle altre Unità di paesaggio della montagna, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico circostante;

b) Assicurare che nel territorio rurale sia favorita la presenza di spazi naturali o semi-naturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;

c) Promuovere un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o semi-naturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;

d) Rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;

e) Promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione;

f) Promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici

compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;

g) Promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare unità funzionali della rete ecologica;

h) Promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo, di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;

i) Promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Pubblica amministrazione o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata di obiettivi concreti e condivisi;

j) Associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza e della corretta fruizione del territorio, nonché della percezione del paesaggio;

3. La rete ecologica dovrà essere strutturata nei seguenti elementi:

a) Nodi ecologici semplici, costituiti da unità areali naturali e semi-naturali che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, sono caratterizzati da minori complessità, dimensioni ridotte e da isolamento rispetto ad altri elementi simili. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo, non comprendendo aree a diversa destinazione;

b) Nodi ecologici complessi, costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica con funzione di capisaldi della rete e unità areali naturali e semi-naturali che offrono prospettive di evoluzione in tal senso. Ad una scala di lettura di maggior dettaglio il nodo complesso è costituito da un'area che può ricomprendere più nodi e anche corridoi o tratti di questi;

c) Zone di rispetto dei nodi ecologici; sono costituiti dalle zone circostanti i nodi, semplici e complessi, della rete ecologica e svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o semi-naturali in essi contenuti; nello specifico la tav. 5 del PTCP contiene una prima individuazione degli Ambiti di rispetto dei nodi ecologici complessi, di norma costituiti da zone agricole di contesto degli ecosistemi da salvaguardare, anche se prive di un ruolo prettamente naturalistico. In tali zone le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o semi-naturali presenti nei nodi.

d) Corridoi ecologici, costituiti da elementi ecologici lineari, naturali e semi-naturali, con andamento ed ampiezza variabili, che conservano caratteristiche di naturalità o semi-naturalità non completamente compromesse in grado di svolgere, con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra nodi, garantendo la continuità della rete ecologica d'area vasta mediante ecosistemi lineari terrestri e acquatici. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza Tali unità assumono le funzioni delle aree di cui alla lettera p, art.2 del DPR 8/9/1997, n.357. I Corridoi ecologici coincidono con i Corridoi di connessione;

e) Direzioni di collegamento ecologico, rappresentano l'indicazione della necessità di individuare fasce di territorio da ricostituire con funzione di corridoio ecologico. In alcuni casi le direttrici di collegamento si affiancano ai progetti di nuova viabilità che in questo caso devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica;

f) Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, individua porzioni del territorio collinare-montano che presentano caratteristiche sia naturalistiche che paesaggistiche di maggior valore rispetto al resto del territorio. Tali aree, insieme ai principali corsi d'acqua, individuano le porzioni di territorio che dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio montano (parchi, riserve naturali, ecc.) .

g) Connettivo ecologico diffuso: individua l'insieme delle aree boscate, a prato-pascolo e rocciose del territorio all'interno delle quali, soprattutto attraverso interventi gestionali, dovrà

essere favorita la creazione di corridoi ecologici innanzitutto a completamento delle connessioni individuate lungo le direttrici e sulle aree di cui al precedente comma f) del presente articolo;

h) Connettivo ecologico diffuso periurbano: coincidente con l'Ambito agricolo periurbano che, compatibilmente con le funzioni in essere e di promozione di attività integrative del reddito agrario ai sensi della L.R. 20/2000, può svolgere funzione di connessione ecologica anche attraverso la realizzazione di elementi funzionali di estensione limitata ma aventi carattere di maggiore diffusività sul territorio, perseguendo nel contempo l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti dell'urbanizzato e la campagna.

i) "Varchi ecologici". Nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, la tavola segnala le porzioni di territorio costituite dai lembi residuali di territorio non edificato da preservare o perché interessate dalla presenza di Corridoi ecologici ovvero perché interessate da Direzioni di collegamento ecologico nelle quali promuovere a livello locale lo sviluppo di unità funzionali della rete ecologica.

4. Per ottenere una soddisfacente rete ecologica locale dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:

a) di norma i Nodi ecologici complessi possono essere modificati sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica, al fine di escludere le aree aventi destinazioni d'uso non compatibili e di specificarne l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali e purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico finale complessivo risulti incrementato rispetto a quello iniziale.

b) I Corridoi ecologici possono essere oggetto, sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica, di rettifiche e specificazioni tali da non pregiudicarne le caratteristiche e la funzione di corridoio, approfondendone l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale. Modifiche limitate possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, ove sia dimostrata l'assenza di alternative progettuali e purché si proceda ad interventi compensativi in modo tale che il bilancio ecologico finale complessivo risulti incrementato rispetto a quello iniziale.

c) I Nodi ecologici semplici sulla base delle risultanze dell'analisi ecologica possono essere modificati, sostituiti e compensati con altre unità areali di valore naturale o semi-naturale, anche di nuovo impianto, purché sia garantita la funzionalità della rete ed in particolare di quella di area vasta ed il bilancio ecologico complessivo non risulti diminuito.

d) Le Direzioni di collegamento ecologico hanno valore indicativo simbolico e devono trovare specificazione fisico-funzionale nel progetto di rete ecologica comunale. In tale sede i Comuni potranno sostituire alle direzioni di collegamento l'individuazione di corridoi (esistenti e/o di progetto) anche con diversa dislocazione, purché sia garantita la necessaria connessione tra le unità funzionali della rete interessate dalla direzione di collegamento.

e) I Comuni provvedono alla individuazione delle Zone di rispetto dei nodi ecologici semplici e complessi; relativamente ai nodi complessi gli stessi faranno riferimento alle perimetrazioni individuate in prima istanza nella Tavola 5 del PTCP.

5. In generale nelle unità funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Di norma non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza. Il PSC demanda al POC o ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dalle unità funzionali della rete ecologica.

6. Il RUE disciplina le modalità di realizzazione e gestione degli elementi della rete ecologica in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva, la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche la funzione di nodo o di connessione ecologica e da garantire la conservazione e l'impiego di specie vegetali autoctone di cui alla prima parte del RUE medesimo. Al fine della predisposizione del bilancio ecologico di cui

all'Allegato B alle presenti norme, il RUE contiene inoltre la definizione dei parametri ed indici ecologici e le relative metodologie di calcolo (Biopotenzialità territoriale).

7. Negli interventi di progettazione e realizzazione delle reti ecologiche i comuni e gli altri soggetti interessati fanno riferimento alle linee guida di cui all' Allegato B alle norme del PTCP.

Art. 24 - Dotazioni ecologiche e ambientali

1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e le attrezzature e spazi collettivi, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi e sono requisito necessario per la realizzazione di insediamenti ambientalmente e territorialmente sostenibili.

2. Le dotazioni ecologiche e ambientali contribuiscono alla realizzazione degli standard di qualità urbana ed ecologico - ambientale, intesi come il grado di riduzione della pressione del sistema.

3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità attraverso le specifiche modalità di sistemazione delle aree di pertinenza stabilite dal RUE.

4. Le dotazioni ecologico-ambientali, riferite alle principali componenti ambientali, sono finalizzate principalmente a:

- per la componente acqua: controllare l'inquinamento, migliorare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, migliorare il funzionamento dei corpi idrici superficiali, tutelare le risorse e le riserve idriche, ridurre i consumi e gli sprechi;

per la componente aria: mantenere/migliorare la qualità dell'aria locale, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici;

- per la componente suolo, sottosuolo e territorio: tutelare la fertilità dei suoli, preservare i suoli da processi erosivi e da contaminazioni, garantire la stabilità, non alterare la permeabilità superficiale del bacino o sottobacino limitando l'impermeabilizzazione nelle aree vulnerabili;

- per la componente rifiuti: ridurre la produzione di rifiuti, aumentare il riciclaggio;

- per la componente rumore: ridurre l'esposizione ad alti livelli acustici della popolazione;

- per la componente trasporti e mobilità: ridurre i flussi di traffico privato circolante;

- per la componente energia: ridurre le emissioni climalteranti, minimizzare l'uso di fonti fossili, ridurre i consumi di risorse non rinnovabili, conservare e valorizzare il potenziale rinnovabile

- per la componente elettromagnetismo: ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici;

- per la componente ambiente naturale ed ecosistemi: promuovere il riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, conservare l'estensione e la varietà di ambienti naturali, tutelare le specie rare e vulnerabili, tutelare/migliorare la biodiversità urbana, aumentare la dotazione di verde urbano, favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di connessione, mantenere o creare spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;

- per la componente sicurezza, comfort e salubrità: tutelare e migliorare la situazione sanitaria e di sicurezza dei cittadini, conservare il patrimonio culturale, migliorare la qualità dell'ambiente percepita in termini di luce e suono, garantire e mantenere appropriati spazi edificati residenziali, sociali e commerciali in localizzazioni adeguate ed accessibili.